

**PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING WEB, DATA BASE SERVER, SVILUPPO SOFTWARE, SERVIZIO DI GESTIONE E HOSTING POSTA ELETTRONICA - DURATA: 3 anni**

**CIG: B2638B494F**

**Quesito 1**

Buongiorno con la presente siamo ad inviare le seguenti richieste di chiarimento:

1. in riferimento ai "CRITERI PREMIALI ALTRI" F.1 "Possesso di Certificazione SA8000:2014 per la Responsabilità sociale di Impresa" e F2. "Possesso di Certificazione secondo la UNI/PdR 125:2022 Politiche di parità di genere nelle organizzazioni" della tabella di cui al par. 21 del Disciplinare di Gara chiediamo conferma che l'operatore economico possa vedersi attribuiti i relativi punteggi qualora dimostri di essere dotata di policy legate ai due temi specifici e per le quali fornirà estratti all'interno dell'offerta tecnica anche se non è in possesso di tali certificazioni;
2. In riferimento al par. 10.2.2 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria a) Svolgimento di servizi analoghi, con regolare esito ed esecuzione, qualificanti se svolti per altre P.A - valore servizio fatturato non inferiore a € 260.000,00, riferito ai migliori tre esercizi finanziari degli anni 2023, 2022, 2021. Chiediamo conferma che la parola "migliori" sia un refuso e che il requisito sia da intendersi : valore servizio fatturato non inferiore a € 260.000,00, riferito ai tre esercizi finanziari degli anni 2023, 2022, 2021.

**Risposta 1**

1. Il criterio tecnico premiale richiede espressamente il possesso della certificazione, (vedasi art. 108 comma 7 quarto periodo DLGS 36/2023) pertanto il punteggio sarà assegnato solo se tale certificazione venga allegata.
2. si trattasi di un refuso, il riferimento è da intendersi riferito ai tre esercizi finanziari 2023/2022 e 2021 - verrà pubblicato il file corretto.

**Quesito 2**

Art. 9. Capitolato Speciale \_LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - Il pagamento dei corrispettivi alla CONTRAENTE

Si chiede alla spett. le Stazione Appaltante di specificare che le verifiche di competenza saranno circoscritte alla verifica di conformità dei servizi di cui alle specifiche previste nella documentazione di gara.

**Risposta 2**

Sarà applicata la normativa prevista al servizio oggetto del contratto, non è chiaramente possibile indicare ed elencare le verifiche - si rimanda alle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. di ANAC.

**Quesito 3**

Articolo 18 Capitolato Speciale, in combinato disposto con art. 7 del Disciplinare di gara e art. 12 dello Schema di contratto: Subappalto

Si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante di confermare che il divieto di subappalto è riferito esclusivamente all'impossibilità di affidare in subappalto la prevalente esecuzione del

contratto, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, di cui all'art. 119 codice degli appalti.

Conseguentemente, si chiede di confermare altresì che l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 20 dello schema di contratto si intende integrata solamente in caso di subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o di subappalto stipulato in violazione di quanto disposto dall'art. 119 Codice degli appalti.

### **Risposta 3**

Il divieto di subappalto è riferito esclusivamente all'impossibilità di affidare in subappalto la prevalente esecuzione del contratto,

L'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 20 dello schema di contratto, si intende "non autorizzato" - lo Schema di Contratto sarà integrato con revisione della previsione citata.

Verrà ripubblicato tra la Documentazione di gara il file "*Bozza Schema di Contratto Rev. 2*".

### **Quesito 4**

Art. 21 Capitolato speciale ed Art. 19 Schema di contratto: Penali

Si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante di confermare che l'applicazione delle penali di cui agli artt. 21 del capitolato speciale e 19 dello schema di contratto è esclusivamente collegata alla violazione degli SLA di cui all'art. 6 del Capitolato speciale. Diversamente, indicare le ulteriori ipotesi che danno luogo all'applicazione delle penali.

### **Risposta 4**

Si conferma che l'applicazione delle penali di cui agli artt. 21 del Capitolato Speciale e 19 dello Schema di Contratto è direttamente collegata, in via esclusiva, alla violazione degli SLA di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale.

### **Quesito 5**

Art. 20 lett. b) Schema di contratto: Risoluzione

Si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante di confermare che la previsione "b) mancata, anche singola, prestazione del servizio, fatte salve le cause di forza maggiore" è riferita esclusivamente all'ipotesi di grave e reiterato inadempimento delle caratteristiche e degli SLA indicati nella documentazione di gara; diversamente, indicare cosa si intenda per "*mancata, anche singola, prestazione del servizio*".

### **Risposta 5**

Si conferma che l'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento prevista dall'art. 20, lett. b) dello Schema di Contratto, si riferisce alla mancata prestazione del servizio, fatte salve le cause di forza maggiore, in relazione a grave e reiterato inadempimento delle caratteristiche e degli SLA di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale.

### **Quesito 6**

Art. 24 Schema di contratto Trattamento dati

Si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante di confermare che in considerazione del servizio oggetto di fornitura l'operatore selezionato verrà nominato responsabile del trattamento, e di indicare in che termini verrà condivisa la bozza di DPA al fine di prenderne visione.

### **Risposta 6**

In relazione alle caratteristiche intrinseche del servizio oggetto di fornitura, l'operatore selezionato verrà chiaramente investito della nomina di Responsabile del Trattamento Dati. La bozza di DPA verrà trasmessa in seguito all'aggiudicazione, prima di procedere alla stipula contrattuale.

### **Quesito 7**

ART. 20. Disciplinare "Offerta economica"

Si chiede conferma che la presentazione del modulo F inerente i giustificativi di offerta sia facoltativa e pertanto che la mancata presentazione non porti all'esclusione della società.

### **Risposta 7**

Come precisato la RELAZIONE viene richiesta a fini acceleratori e di semplificazione, in modo da consentire l'esame anomalia immediatamente, e non dover attendere i tempi della richiesta. Inoltre auspicabile che il Concorrente sia già in possesso degli elementi necessari per la formulazione.

La mancata presentazione, come previsto in giurisprudenza tuttavia non può determinare la esclusione del concorrente.

### **Quesito 8**

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE D.3

In riferimento al criterio D.3 che riportiamo per intero "Tempistica per la migrazione – se minore di quanto indicato dal Capitolato (NB. non assegnabile all'attuale gestore) - se inferiore viene assegnato" e considerati:

- I principi di parità di trattamento e di non discriminazione dei concorrenti che devono essere posti nelle medesime condizioni per poter presentare l'offerta;
- L'assunzione implicita e arbitraria che l'attuale gestore non debba affrontare attività di migrazione, ma trattandosi di un nuovo Capitolato di Gara, con richieste evolutive, che potrebbero richiedere migrazioni di servizi anche internamente allo stesso gestore attuale con l'obiettivo di diminuire i tempi di migrazione per avvantaggiare Accademia di Brera nel periodo transitorio
- il giudizio relativamente alla valutazione delle offerte tecniche dovrà essere legato a parametri oggettivi del progetto di migrazione proposto, non a chi tale progetto presenta; chiediamo conferma che il seguente inciso "(NB. non assegnabile all'attuale gestore)" si tratti di un refuso.

### **Risposta 8**

Si precisa che sarà rivisto il criterio di attribuzione del punteggio, in quanto avendo approfondito che anche il gestore uscente dovrà effettuare una migrazione dal servizio/infrastruttura attuale verso infrastruttura nuova ed aggiornata, in riferimento al fatto che macchine virtuali richieste dal nuovo contratto sono più performanti/innovative.

Questa operazione è pertanto richiesta a tutti i concorrenti, nei tempi indicati da Capitolato, ed è attribuibile il punteggio anche al gestore uscente, il Disciplinare pertanto sarà revisionato di conseguenza.

Verrà ripubblicato tra la Documentazione di gara il file “*DISCIPLINARE di Gara Servizio Hosting Web e Servizi IT - Accademia di Belle Arti di Brera - MI Rev. 2*”.

### **Quesito 9**

Modello 1 – domanda di partecipazione

1. Dal momento che la procedura di gara non è finanziata con risorse del PNRR e PNC chiediamo conferma si possano depennare le relative clausole presenti nei facsimili predisposti dalla stazione appaltante;
2. In riferimento alla seguente dichiarazione “costituiscono segreti tecnici o commerciali, come da motivata e comprovata dichiarazione allegata alla presente” chiediamo conferma che l’eventuale dichiarazione contenente i dettagli dell’offerta tecnica coperti da riservatezza debba essere inserita nella Busta tecnica e di poter modificare la dichiarazione sopra indicata

### **Risposta 9**

1. Modello 1 - I fac simile a disposizione sono esempi delle dichiarazioni necessarie, il Concorrente può adattarlo al proprio caso, rispettando le necessarie dichiarazioni
2. L’offerta tecnica oscurata dovrà essere caricata nella Busta Tecnica.

### **Quesito 10**

E-DGUE

1. All’interno della sezione B “capacità economica e finanziaria” parte IV “criteri di selezione” del DGUE elettronico viene richiesto “Il fatturato annuo medio specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto per il numero di esercizi richiesti nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente” chiediamo di modificare la sezione con la richiesta del disciplinare di cui al punto 10.2.2 ovvero inserendo il fatturato relativo allo svolgimento di servizi analoghi riferito agli anni 2023,2022,2021. Qualora ciò non fosse possibile chiediamo conferma si debba inserire il valore di fatturato così come richiesto al par. 10.2.2 del Disciplinare di Gara;
2. Non è possibile completare la sezione C “Capacità tecniche e professionali” della parte IV “criteri di selezione”. Vi è possibile abilitare la suddetta parte? inserendo nella dichiarazione integrazioni gli eventuali documenti a comprova

### **Risposta 10**

1. Il modello DGUE contiene delle parti precompilate che non possono essere modificate, si chiede di inserire le informazioni con quanto richiesto nel Disciplinare di Gara al punto 10.2.2.
2. Come per il punto 1, il DGUE presenta delle parti precompilate che non possono essere modificate, si chiede di inserire una dichiarazione integrativa per tale punto.

### **Quesito 11**

10) MODELLO 2 – DGUE BLANK CON ISTRUZIONI NC

- Chiediamo conferma che per quanto riguarda la dichiarazione relativa al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al par. 10.2.2 occorra completare il punto 1.b) “1.b) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l’operatore economico dichiara che(..)” della sezione B “CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” DELLA PARTE IV DEL DGUE

- Chiediamo conferma che per quanto riguarda la dichiarazione relativa al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 10.2.3 del Disciplinare occorra completare il punto 2) "Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che" della sezione C "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI " DELLA PARTE IV DEL DGUE. INSERENDO NELLA DICHIARAZIONE INTEGRAZIONI GLI EVENTUALI DOCUMENTI A COMPROVA

#### **Risposta 11**

Si conferma.

#### **Quesito 12**

ART. 20 offerta economica DISCIPLINARE

In riferimento alla modalità di inserimento del ribasso nella piattaforma sintel e qualora l'offerente NON intenda valersi della possibilità di cui all'art. 41 comma 14 del codice appalti, quest'ultimo dovrà riparametrare il ribasso come segue:

visto l'importo a base d'asta pari a 800.000,00 € e vista la stima dei costi della manodopera pari a €344.274,53 ovvero il 43,03% delle base d'asta, siamo con la presente a chiedere conferma che lo sconto offerto dall'operatore dovrà essere riparametrizzato per il xx % ovvero nell'ipotesi di uno sconto pari al xx % dovrà essere inserito a portale il valore di xx %

#### **Risposta 12**

ANAC e Giurisprudenza hanno chiarito che il ribasso da offrire in sede di gara è unico, e sul complessivo valore, e la CUC ha aderito a tali indicazioni. Riguardo la formulazione del ribasso, ed applicazione, sulla piattaforma SINTEL, si rimanda alle recenti istruzioni e manuali. L'avviso RIBASSO in disciplinare è volto a cercare di chiarire questa modalità.

#### **Quesito 13**

D.1 Certificazione curriculare delle figure professionali in relazione alle mansioni svolte Par. 21 Disciplinare

Chiediamo conferma che ai fini della dimostrazione del criterio sopra menzionato possano essere inseriti CV in formato anonimo e che le figure possano essere sostituite con figure di pari o superiore livello nei casi di turnover esterno e/o interno all'azienda.

#### **Risposta 13**

Si conferma la possibilità di inserire i CV con solamente le iniziali delle figure identificate. Secondo il principio di equivalenza, in corso di contratto, è possibile sostituire le figure professionali con esperti equivalenti o superiori, previa richiesta al Responsabile del Committente.

#### **Quesito 14**

-ART. 20 offerta economica DISCIPLINARE

In riferimento alla modalità di inserimento del ribasso nella piattaforma sintel e qualora l'offerente NON intenda valersi della possibilità di cui all'art. 41 comma 14 del codice appalti ma supponendo si preveda una stima dei costi della manodopera più alta rispetto a quanto stimato da Codesta Stazione Appaltante, si chiede se lo sconto offerto dovrà essere

riparametrizzato sulla base della stima dei costi della manodopera dell'operatore (ovvero il maggior valore individuato) sull'intero ammontare ribassabile (ovvero 800.000,00) o sulla base della stima dei costi della manodopera individuati dalla stazione appaltate (ovvero € 344.274,53) sull'intero ammontare ribassabile (ovvero € 800.000,00).

Ad esempio se i costi della sola manodopera fossero pari a € 360.000, cifra che corrisponde al xx% della base d'asta fissata a € 800.000, qualora l'offerente NON intenda valersi della possibilità di cui all'art. 41 comma 14 del codice appalti, chiediamo la conferma che lo sconto offerto dall'operatore dovrà essere riparametrizzato per il xx%, ovvero nell'ipotesi di uno sconto pari al xx % dovrà essere inserito a portale il valore di xx%.

#### **Risposta 14**

Si veda la risposta al Quesito n. 12

#### **Quesito 15**

In riferimento al par. 14 GARANZIA PROVVISORIA e nello specifico alla seguente frase "È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta." Chiediamo conferma che la richiesta circa l'impegno al rilascio della garanzia definitiva costituisca un refuso in quanto l'art. 106 del D.lgs. 36/2023 ha eliminato l'obbligo di corredare l'offerta con l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva.

#### **Risposta 15**

Trattasi di un refuso, verrà caricato il Disciplinare revisionato

#### **Quesito 16**

In riferimento al modello 2 "DGUE blank" e nello specifico alle note poste in fondo al documento stesso chiediamo conferma: - Che il DGUE debba essere firmato digitalmente solo dal legale rappresentante e non da tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 quando il legale rappresentante rilascia la dichiarazione - per quanto a sua conoscenza anche per i singoli soggetti.

#### **Risposta 15**

Il DGUE dovrà essere firmato dal legale rappresentante o altra persona autorizzata all'interno dell'azienda.

#### **Quesito 17**

In riferimento all'art. 14 "COPERTURA ASSICURATIVA" del Capitolato di gara e nello specifico alla seguente frase "con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora" chiediamo sia possibile derogare all'ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora in quanto è sufficiente che la polizza preveda una mora per il pagamento del premio di 30 giorni.

#### **Risposta 17**

Per quanto riguarda l'Art. 14 COPERTURA ASSICURATIVA del Capitolato Speciale, vi confermiamo che l'indicazione dell'obbligo per l'assicuratore di mantenere in copertura la

polizza RCT/RCO per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla data di scadenza della prima mora per il pagamento del premio annuo è da ritenersi un rifiuto.

Quindi la polizza stipulata dovrà prevedere unicamente ed espressamente un periodo di mora dei pagamenti per il rinnovo annuale pari a 30 giorni.

Verrà pubblicato il Capitolato revisionato.

### **Quesito 18**

Con riferimento all'Art. 7 Tempi di Consegna del Capitolato Speciale, in considerazione della complessità delle attività di migrazione di infrastrutture e contenuti, che, come riportato all'Art. 3 Fasi di Realizzazione e Caratteristiche Generali, dovrà prevedere anche una fase di passaggio di consegne dal precedente fornitore, si richiede di verificare la possibilità di estendere il periodo massimo di 15 giorni per la migrazione a partire dalla sottoscrizione del contratto, ad un periodo maggiormente congruo non inferiore a 30 giorni in considerazione della complessità delle attività di migrazione di infrastrutture e contenuti, che, come riportato all'Art. 3 Fasi di Realizzazione e Caratteristiche Generali, dovrà prevedere anche una fase di passaggio di consegne dal precedente fornitore. In ogni caso si chiede di indicare l'entità dei costi derivanti dall'eventuale estensione temporale del contratto in essere con l'attuale Fornitore, di cui ci si dovrebbe fare carico in caso la migrazione non venisse conclusa nel periodo massimo previsto.

### **Risposta 18**

In riferimento all'Art. 7 TEMPI DI CONSEGNA del Capitolato Speciale, non si contempla un'ulteriore estensione dei tempi di consegna oltre ai 15 giorni indicati, da intendersi come giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto.

Non è inoltre possibile quantificare anticipatamente l'entità dei costi derivanti dall'estensione temporale del Contratto in essere con l'attuale Fornitore, che sarebbero a carico della ditta subentrante nel caso la migrazione non avvenisse entro i termini stabiliti, poiché tali costi risultano variabili anche in relazione alle intrinseche attività eventualmente richieste al bisogno.